



PRINCIPIA
SGR

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

(adottato ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, nr. 231)

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/09/2016

Indice

DEFINIZIONI.....	4
PREMESSA.....	6
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	7
1.1 <i>Sulla natura giuridica della responsabilità.....</i>	8
1.2 <i>Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.....</i>	11
1.3 <i>I principi e gli elementi ispiratori seguiti nella redazione del presente Modello ed a cui fare riferimento in sede di suo aggiornamento.</i>	14
1.4 <i>Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti</i>	16
1.5 <i>Le sanzioni applicabili agli enti.....</i>	27
1.5.1 <i>Le sanzioni pecuniarie</i>	28
1.5.2 <i>Le sanzioni interdittive</i>	28
1.5.3 <i>La confisca del prezzo o del profitto del reato.</i>	31
1.5.4 <i>La pubblicazione della sentenza.....</i>	31
1.6 <i>Delitti tentati.</i>	32
1.7 <i>Vicende modificative dell'ente.....</i>	32
1.8 <i>Reaticommissi all'estero.</i>	37
1.9 <i>Procedimento di accertamento dell'illecito.</i>	39
1.10 <i>Modelli di organizzazione, gestione e controllo.</i>	40
1.11 <i>Sindacato di idoneità.....</i>	44
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PRINCIPIA.	46
2.1 <i>La Corporate Governance di Principia.....</i>	46
2.2 <i>I Destinatari del Modello di Principia.....</i>	55
2.3 <i>Le finalità del Modello di Principia.....</i>	55
2.4 <i>Lo sviluppo del Modello e la mappa delle attività a rischio di Principia.....</i>	56
2.4.1 <i>Modalità di gestione delle risorse finanziarie.</i>	58
2.5 <i>L'adozione, le modifiche e l'aggiornamento del Modello di Principia..</i>	59

2.6	<i>Attività successiva all'adozione delle modifiche del Modello di Principia.....</i>	60
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	62
3.1	<i>L'Organismo di Vigilanza di Principia.....</i>	65
3.2	<i>I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Principia.....</i>	65
3.3	<i>I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Principia.....</i>	68
3.4	<i>L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Principia verso gli organi societari.</i>	70
3.5	<i>Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Principia.....</i>	71
	3.5.1 Segnalazioni.	72
	3.5.2 Informazioni.....	73
4	IL SISTEMA SANZIONATORIO DI PRINCIPIA: I PRINCIPI GENERALI.	75
4.1	<i>I soggetti tenuti al rispetto del Modello di Principia e possibili destinatari delle sanzioni.</i>	76
4.2	<i>I comportamenti rilevanti sul piano sanzionatorio.</i>	77
4.3	<i>I provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.</i>	78
4.4	<i>I provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti.</i>	79
4.5	<i>I provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti.</i>	81
4.6	<i>I provvedimenti per inosservanza da parte dei non Dipendenti (i.e. collaboratori esterni, fornitori).....</i>	82
5	L'ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DI FORMAZIONE : I PRINCIPI GENERALI	83
5.1	<i>La comunicazione iniziale</i>	83
5.2	<i>La formazione del personale Principia.....</i>	83
5.3	<i>L'informativa ai terzi</i>	84

Definizioni

Attività sensibili (anche “a rischio”): attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA o Organo gestorio): il Consiglio di Amministrazione di Principia SGR S.p.A.

Codice Etico: declinazione a livello aziendale di diritti/doveri (anche morali) e responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all’affermazione delle regole comportamentali ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consulenti: coloro i quali forniscono servizi ed assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Dipendenti o sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della SGR¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la SGR, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato².

Ente: ai sensi del D.lgs. 231/2001, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Fund manager: soggetto preposto allo svolgimento di tutte le attività legate

¹ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 5.1, lett. a) e b)..

² Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall’applicazione degli artt. 61 e ss. del D. Lgs. 276/2003.

all'area d'investimento.

Fornitori: coloro che forniscono Beni o servizi in favore della SGR.

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Pubblica Amministrazione: Pubblica Amministrazione nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Procedure: insieme di regole aziendali atte a disciplinare un determinato processo.

Protocolli: presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo, ODV o Giurì Etico): Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

SGR o la Società: Principia SGR S.p.A.

TUB o Testo Unico Bancario: Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come nel tempo modificato;

TUF o Testo Unico della Finanza: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come nel tempo modificato.

Premessa

Principia SGR S.p.A.³ (di seguito anche “SGR” o la “Società”) è stata costituita il 15 luglio 2002 ed è iscritta nell’Albo delle società di gestione del risparmio - sezione gestori di FIA - di cui all’art. 35, 1° comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “Testo Unico delle Finanza” o “TUF”). La Società è stata autorizzata alla prestazione dei servizi di cui all’art. 34 TUF con delibera della Banca d’Italia.

Principia SGR è una società di gestione del risparmio costituita in Italia per la gestione esclusiva di fondi chiusi di investimento riservati ad investitori qualificati.

La Società è partecipata, promossa e gestita da *management* privato e partecipata da qualificati attori della ricerca scientifica quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dalla Fondazione BNC ed ha l’obiettivo di divenire *leader* in Italia nel segmento della finanza per l’innovazione. La missione strategica viene tradotta in concrete attività di *business*, attualmente attraverso la gestione di tre fondi (Principia I, Principia II e Principia III - Health). Con riferimento alle principali caratteristiche dell’attività della Società si fa rinvio a quanto indicato nell’ambito dell’Allegato 1 alla presente Parte Generale.

In caso di variazioni dell’oggetto dell’attività della Società, l’Allegato 1 sarà aggiornato tempestivamente da parte dell’OdV cui sarà data adeguata e pronta comunicazione da parte della Società.

Ai fini che qui interessano occorre rilevare che nel perseguimento del proprio oggetto sociale Principia intrattiene rapporti limitati con la Pubblica Amministrazione, come si vedrà meglio nella relativa Parte Speciale, e, per tale ragione, la Società ha inteso dare incondizionata risposta al principio di trasparenza del proprio agire formalizzando le indicazioni provenienti dal Codice di Comportamento approvato da Assogestioni nonché dalle linee guida emanate dalle principali associazioni di categoria, fra le quali, Confindustria.

³ Già Quantica SGR S.p.A.

1 Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa degli enti.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (per brevità anche il “decreto 231”), in attuazione dell’art. 11 della legge delega 29 settembre 2000,n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, inserendosi in un ampio processo legislativo finalizzato alla lotta alla corruzione e rappresentando una notevole innovazione nel sistema giuridico italiano. Sono esclusi dall’applicazione della normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali in vigore, che hanno imposto di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi, e segnatamente:

- alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 2005, relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali;
- alla Convenzione internazionale di New York del 09 dicembre 1999 – art. 2 per la espressione del finanziamento del terrorismo.

Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa per gli Enti, per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da soggetti che ricoprono posizioni apicali al suo interno e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, che va ad aggiungersi alla responsabilità civile e penale in capo alla persona fisica che materialmente commette il reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale, che mantiene la sua autonomia rispetto alla responsabilità amministrativa.

L’introduzione di una specifica responsabilità delle persone giuridiche e degli enti collettivi nell’ordinamento italiano si inserisce all’interno di strumenti validi

per una più efficace azione preventivo-repressiva, soprattutto nei confronti delle ipotesi di criminalità dell'impresa. Tale ampliamento di responsabilità mira, pertanto, a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, prima dell'entrata in vigore del decreto, non subivano le conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Per effetto del decreto 231, sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società nei termini di cui all'art. 5 del decreto stesso.

La responsabilità amministrativa è esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. Tali Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento, le c.d. linee guida, elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali, quelle di Confindustria.

1.1 Sulla natura giuridica della responsabilità.

Sul tema della natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti non vi è uniformità di opinioni né in dottrina né in giurisprudenza. Il dibattito è particolarmente vivace perché dalla soluzione deriva l'ammissibilità o meno di una costituzione di parte civile nel processo penale direttamente nei confronti dell'ente.

Alla questione si sono prospettate tre soluzioni.

Secondo una prima impostazione, tale fattispecie di responsabilità ha natura amministrativa; secondo un'altra opinione tale responsabilità ha natura penale; una terza veduta individua nella fattispecie un tertium genus di responsabilità. La prima impostazione, che identifica la fattispecie di responsabilità di natura amministrativa, si fonda su una pluralità di argomentazioni.

Si evidenzia innanzitutto il dato testuale: il decreto qualifica tale responsabilità come amministrativa.

La seconda argomentazione a sostegno della natura amministrativa di tale responsabilità, peraltro più convincente della prima, si fonda sulla

interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, al fine di porre al riparo talune norme del decreto 231, da eventuali dubbi di costituzionalità. In particolare, l'art. 6 dispone che l'ente può ottenere l'esenzione della responsabilità se dimostra l'assenza di colpa. Ove la fattispecie di responsabilità dell'ente fosse qualificata come penale tale norma sarebbe in contrasto con la disposizione del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il principio di presunzione di colpevolezza, che risulterebbe intaccata dall'inversione dell'onere della prova, enunciato dall'art. 6. Inoltre, l'art. 58 del decreto 231, attribuendo al Pubblico Ministero il potere di disporre l'archiviazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Se la fattispecie di responsabilità fosse qualificata come penale l'art. 58 si porrebbe in antitesi con il necessario controllo giudiziale sancito dalla carta costituzionale, poiché il giudice sarebbe privato del potere-dovere di esercitare l'azione penale.

Dalla natura amministrativa della responsabilità dell'ente deriverebbe, dunque, l'inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente. La costituzione di parte civile sarebbe ammessa solo indirettamente nei confronti dell'ente, per responsabilità derivante da fatto altrui e non da fatto proprio colpevole.

La seconda impostazione, che qualifica la fattispecie di responsabilità come penale, ammette la costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente.⁴

Tale ricostruzione si fonda essenzialmente su tre argomentazioni. In primo luogo, viene valorizzato l'argomento dell'estensione alla fattispecie di cui al decreto 231 dei principi classici della responsabilità penale: riserva di legge, tassatività, irretroattività.

La prima argomentazione, tuttavia, sembra debole, poiché si è obiettato che tali principi sono comuni al diritto sanzionatorio in generale e non sono esclusivi del diritto penale, come confermato dalla lettura delle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981, che disciplina l'illecito amministrativo. Più convincente

⁴In tal senso si è espressa la Cass. pen., Sez. II, la quale nella pronuncia del 30-01-06, n. 3615 afferma che "il d.lgs. n. 231 del 2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma *societas delinquere non potest*. E ciò perché, ad onta del *nomen iuris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale, forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.); interpretabili in accezione riduttiva come divieto di responsabilità per fatto altrui o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole".

appare la seconda argomentazione, che si fonda sull'assunto secondo cui il legislatore, qualificando come amministrativa tale fattispecie di responsabilità avrebbe posto in essere una "frode delle etichette", al fine di superare il problema espresso dal brocardo: *societas delinquere non potest*. In terzo luogo, la Cassazione ha enunciato quale dato a sostegno dell'impostazione, quello del rinvio, contenuto nel decreto 231, alla disciplina processuale del codice di procedura penale. A tale tesi parte della dottrina ha obiettato, tuttavia, che non tutto quello che applica il giudice penale è pena e che le norme del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili e non in via esclusiva. In definitiva, secondo tale impostazione, la responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché:

- deriva da reato;
- viene accertata con le garanzie del procedimento penale; comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;
- l'elusione fraudolenta del Modello esonera la società da qualsiasi responsabilità.
- Nell'ambito dell'impostazione che ha ricostruito in termini di responsabilità penale quella degli enti, si è sviluppata l'ulteriore tesi secondo cui tale fattispecie si colloca nell'alveo dell'istituto del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p. Secondo tale impostazione, l'ente concorrerebbe nel reato della persona fisica per omissione del Modello di organizzazione preventivo.

A tale tesi la dottrina ha obiettato che ai fini della configurabilità del concorso è necessario un contributo causale, o quantomeno agevolativo nella commissione del reato, che nel caso di specie non sarebbe ravvisabile. Secondo una terza impostazione, la fattispecie in discussione non sarebbe riconducibile a nessuna delle due fattispecie sopradescritte in quanto rappresenterebbe un *tertium genus* di responsabilità, introdotta al fine di reprimere e di sanzionare i fenomeni delinquenziali perpetrati attraverso lo schermo giuridico delle persone giuridiche. In tal senso si esprime la Cass. pen. Sez. Unite, nella pronuncia n. 38343 del 24-04-2014, secondo la quale:

"In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 231 del 2001 si identifica non

soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediate, dell'attività criminosa; In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli; il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configure un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza"

1.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.

La responsabilità dell'Ente prevista dal Decreto sorge in caso di commissione - o tentata commissione - di alcune fattispecie di reati o di illeciti amministrativi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "apicali");
- soggetti "sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Accanto ai soggetti apicali, tra le persone che possono fare incorrere la Società in una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, ci sono anche i "sottoposti" all'altrui vigilanza, da intendersi come i dipendenti e tutti coloro che operano in una situazione di subordinazione o comunque di soggezione gerarchica o contrattuale nei confronti dei soggetti "apicali". L'osservanza del Modello si impone, dunque, a tutti i soggetti che, pur non facendo parte organicamente della Società, operino per il conseguimento dei suoi scopi e dei suoi obiettivi.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono la possibilità per l'Ente di essere esentato

da un addebito di responsabilità se riesce a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di regole (organizzative ed operative) idonee a prevenire il rischio di verifica di reati come quelli verificatisi.

In base al Decreto, la Società deve anzitutto dotarsi di un Modello che abbia le seguenti caratteristiche:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- preveda specifici protocolli diretti a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi;
- individui meccanismi di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- preveda l'istituzione di un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'osservanza ed il funzionamento del Modello, e destinatario di specifici obblighi di informazione;
- di aver configurato un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Una volta adottato un Modello con siffatte caratteristiche, in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, la Società non risponde se prova che:

- l'Organo di Supervisione Strategica della Società, prima della commissione del fatto di reato, aveva adottato ed efficacemente attuato, un Modello in grado di idoneamente prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- le persone che risultino aver commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i presidi indicati nel Modello adottato dalla Società;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo
- di controllo cui la Società ha affidato la costante vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è,

in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il presente Modello è stato predisposto allo scopo di prevenire la commissione da parte di un soggetto apicale della Società (o di un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di quest'ultimo) di quei reati presupposto previsti dal Decreto che – in esito alla mappatura dei rischi condotta dalla Società – sono stati ritenuti a più elevata probabilità di realizzazione in considerazione dell'ambito operativo, del tipo di attività, e della complessità organizzativa della Società medesima. Fermo quanto precede, è pur vero che la Società presta il servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso l'investimento del patrimonio dei Fondi in azioni o titoli rappresentativi di capitale di rischio di società di piccole e medie dimensioni che abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di ricerca e/o di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa nell'ambito di nuove iniziative economiche e/o ad alto contenuto tecnologico.

Ciò posto, si ritiene opportuno precisare che la finalità del presente Modello non è tuttavia anche quella di prevenire il rischio di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal Decreto da parte di un soggetto apicale di una delle predette società partecipate dai Fondi.

Tale scelta della Società muove dalla considerazione dei seguenti aspetti:

- 1) la politica di investimento dei Fondi gestiti prevede un investimento nel capitale di rischio della società target in misura non maggioritaria, e generalmente contenuta entro il 40% del suo capitale di rischio. Ciò impedirebbe alla Società tramite il Fondo dalla medesima gestito di incidere sulla decisione della target di dotarsi di un proprio Modello;
- 2) l'alternativa dell'estensione del Modello adottato dalla Società anche alle società partecipate dai Fondi gestiti è stata considerata in contrasto con le caratteristiche di autonomia ed indipendenza che tradizionalmente connotano i rapporti tra la Società di gestione ed il Fondo dalla medesimo gestito, come confermato dall'art. 36 del TUF, secondo cui ciascun Fondo di investimento rappresenta un patrimonio indipendente, disgiunto da ogni proposito e finalità rispetto alla SGR (così come da qualsiasi altro fondo gestito dalla SGR);

- 3) quand'anche si realizzasse un investimento da parte dei Fondi gestiti dalla Società nel capitale di rischio di una società target in misura maggioritaria o comunque con modalità tali da assicurare il controllo di quest'ultima, ad ogni modo si è ritenuto necessario salvaguardare l'autonoma responsabilità della target in ordine all'adozione e all'attuazione di un proprio modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e all'individuazione di un proprio Organismo di Vigilanza. Inoltre, rileva ancora che la responsabilità dell'ente si configura diversamente a seconda se l'autore del reato è identificato o meno. Se l'autore del reato è identificato e ricopre una posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora non riesca a dimostrare l'efficacia del Modello; se l'autore del reato è identificato ma è un soggetto subordinato, allora la responsabilità dell'Ente sussiste nella misura in cui il Giudice prova l'inefficacia del Modello organizzativo. Diversamente, qualora l'autore del reato non sia identificato, sussiste la responsabilità dell'Ente se vi è carenza o inesistenza di un Modello organizzativo.

1.3 I principi e gli elementi ispiratori seguiti nella redazione del presente Modello ed a cui fare riferimento in sede di suo aggiornamento.

Il sistema di controllo delineato dal Modello si ispira ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ciascuna operazione con particolare riferimento di quelle ritenute a rischio. Qualunque attività ritenuta a rischio di commissione di un reato presupposto deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire in qualsiasi momento informazioni in merito:
 - (i) alle principali fasi dell'operazione;
 - (ii) alle ragioni che hanno portato al compimento di quell'attività;
 - (iii) ai soggetti che ne hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - (i) netta separazione e distinzione, all'interno di ciascun'attività o di ciascun processo tra il soggetto che decide il suo avvio, il soggetto responsabile dell'esecuzione ed il soggetto responsabile del controllo;

(ii) la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo. Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, come sono state rilevati in sede di analisi delle attività a rischio, che contribuiscono alla formazione e all'attuazione delle decisioni aziendali e all'effettuazione dei controlli sull'attività della Società anche in chiave di prevenzione dei reati previsti dal Modello stesso.

Il riferimento è – in particolare – rivolto al:

- sistema dei Controlli Interni;
- sistema procedure operative adottate dalla Società;
- documento programmatico per la Sicurezza;
- disciplinare interno contenente disposizioni riguardanti l'uso di posta elettronica ed internet e il trattamento dei dati personali dei lavoratori. Documento sulla valutazione dei rischi adottato dalla Società ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2008;

Il presente Modello si ispira – infine – ai principi che sono ricavati:

- dalle disposizioni contenute nel Decreto e nelle normative da esso richiamate o che vi fanno riferimento;
- dal *“Codice di comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* approvato da Assogestioni in data 19 marzo 2004 e *“validato”* dal Ministero della Giustizia;
- dalle *“Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”* elaborate da Confindustria e *“validate”* dal Ministero della Giustizia.

Il Modello predisposto dalla Società si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo che si compendiano nella:

- (i) mappatura delle aree a rischio di commissione di reati: individua le aree e i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto
- (ii) definizione di un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai

rischi/reati da prevenire tramite l'adozione di:

- a) un Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori e dei principi a cui la Società aderisce;
 - b) specifici protocolli di controllo;
 - c) un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti della Società che sia in grado di chiaramente rappresentare in modo trasparente i processi di formazione ed attuazione delle decisioni all'interno della Società stessa;
- (iii) attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno alla Società del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello e di proporre l'aggiornamento.

1.4 Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rilevanti

In considerazione della natura del complesso dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dagli articoli da 23 a 25-*duodecies* del Decreto ed in relazione alla cui commissione può insorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente, la Società, a seguito di puntuale analisi della natura delle attività svolte ha preso in considerazione esclusivamente i reati di seguito specificati, in quanto ritenuti applicabili alla Società:

A) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23, COMMA 1, D.LGS. 231/2001).

B) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto)⁵

- malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico col pretesto di far

⁵L'art. 25 del D.Lgs. 231/01 è stato recentemente modificato dall'art.1, comma 77, lett. a), della Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione) che, oltre a modificare la componente descrittiva e sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice penale, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto del Decreto la fattispecie di reato di cui al nuovo art. 319-quater c.p. (anch'esso introdotto dalla suddetta legge) rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità". L'intervento normativo, frutto di un lungo e articolato procedimento legislativo, ha avuto l'esplicito fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida)

- esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, comma 2, e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee, degli Stati esteri, e delle organizzazioni pubbliche internazionali. (art. 322-bis c.p.).

e dalla Convenzione Penale sulla Corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (c.d. Convenzione di Strasburgo), sanando così la mancata attuazione delle medesime Convenzioni da parte delle rispettive leggi parlamentare di ratifica (L. 3 agosto 2009, n. 116 e L. 28 giugno 2012, n. 110): tra i motivi di tale intervento legislativo, si segnalano infatti le raccomandazioni dell'organismo europeo denominato GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa), che nel 2011 hanno sottolineato come "nessun passo concreto fosse stato fatto per estendere efficacemente la responsabilità delle società a reati di corruzione attiva nel settore privato". In particolare, occorre rilevare che la Legge Anticorruzione – recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 – sul versante della prevenzione: (i) detta norme sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione; (ii) conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenza definitive di condanna; (iii) interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. Sul versante repressivo ha invece previsto le seguenti modifiche del codice penale: (a) aumento del minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato; (b) ridefinizione del reato di concussione, introducendo la fattispecie di induzione a dare o promettere utilità (anche detta "concussione per induzione", ex art. 319-quater c.p.), limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale; (c) distinzione tra la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, dalla corruzione impropria; (d) sanzionabilità della corruzione tra privati con la reclusione fino ad anni tre, ridefinendo il reato e la rubrica dell'art. 2635 c.c. (ora titolato "Corruzione tra privati") prevedendolo anche come reato-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; (e) introduzione della nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione (art. 346-bis c.p.).

C) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24-*bis* del d.lgs. 231/2001).

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491- *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615- *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615- *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615- *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- *quinquies* c.p.).

D) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001).

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- immigrazione clandestina (art. 12, comma 3- *bis* d.lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, c.p.;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416- *bis* c.p.); associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416- *bis* c.p.);

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. Si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva-Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.);
- tratta di persone (art.601 c.p.);- Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.).

E) REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001).

- reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.):
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
- falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)⁶.

F) REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (art. 25-bis d.lgs. 231/2001).

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minacce e violenza (art. 513- bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

G) REATI SOCIETARI (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)⁷ .

- false comunicazioni sociali (art.2621 c.c);
- fatti di lieve entità in relazione alle false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);

⁶Il novero dei reati presupposto è stato successivamente ampliato dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha reso rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente le fattispecie di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

⁷Si precisa che l'art 25-ter del d.lgs. 231 /2001 non ha recepito le modifiche introdotte dal d. lgs 39/2010 che prevede all'art.37 l'abrogazione dal novero dei reati presupposto dell'illecito penale di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" previsto dall'art. 2624 c.c.. Occorre specificare che la suddetta condotta resta comunque penalmente rilevante per gli autori della violazione, in quanto essa è stata reintrodotta dall'art.27 del d.lgs.39/2010, rubricato "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale". Per quanto concerne le modifiche introdotte dal suddetto decreto va segnalata la modifica del reato- presupposto di "impedito controllo" che ha disposto l'eliminazione dei riferimenti alla società di revisione nell'art.2625 c.c. Sul punto si osserva che la Sezione V della Corte di Cassazione Penale con ordinanza di rimessione dell'8 marzo 2011, n. 9027 rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto "se permanga la responsabilità da reato dell'ente in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dopo la formale abrogazione dell'art. 2624, secondo comma,

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

H) **DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001).**

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);

c.c., il cui contenuto di incriminazione è stato riscritto da altra disposizione del decreto legislativo di abrogazione". Le Sezioni Unite si sono espresse con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011 con la quale hanno stabilito che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, individuando nella persona fisica del revisore (che appone la firma in calce alla relazione) il soggetto attivo del reato, si discosta dai canoni tipici dell'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001; pertanto, il principio di diritto formulato è il seguente: "il d.lgs. 27 gennaio del 2010 n. 39, nell'abrogare e riformare il contenuto precettivo dell'art. 174-*bis* T.U.F. (Falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità". In altre parole, secondo la Corte: "Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-*bis* d. lg. nr. 58/1998 ed ora configurato dall'art. 27 d. lg.n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti che non menzionano nelle sopra richiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il d.lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo)".

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a. un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle recedenti lettere

(a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; oppure
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

I) REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001).

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

J) ILLECITI AMMINISTRATIVI (art. 187-quinquies TUF).

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

K) REATI TRANSNAZIONALI (art. 3 e 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146).

- reato transnazionale (art. 3 della L. n. 146/2006);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), se realizzata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006;
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) se realizzata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309) se realizzata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006;

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- *quater* D.P.R. 23.1.1973 n. 43) se realizzata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006;
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- *bis* c.p.) se realizzata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006;
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) se realizzato ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006;
 - violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286) se realizzata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006.
- L) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001).**
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- M) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001).**
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
 - auto-riciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.).
- N) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* d.lgs.231/2001).**
- articolo 171 L. 633/1941;
 - articolo 171-*bis* L. 633/1941;
 - articolo 171-*ter* L. 633/1941;

- articolo 171-*septies* L.633/1941;
- articolo 171-*octies* L.633/1941.

O) REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* d.lgs.231/2001)⁸.

Si tratta del relativo delitto previsto dall'art. 377-*bis* c.p.

P) REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001).

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso con lo scopo di commettere delitti contro l'ambiente (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis*);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 733-*bis*).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale":

- abbandono di rifiuti (art. 192, D.lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° comma, lettere a] e b], 3°, 5° e 6° comma);
- bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° comma);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

⁸L'art. 25-*decies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 4 della L. 3 agosto del 2009, n.116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011 e recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale", la quale ha reso rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p., a prescindere dal carattere transnazionale della condotta.

obbligatori e dei formulari“ (art. 258, 4° comma secondo periodo);

- traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° comma);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° comma);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6°, 7° comma secondo e terzo periodo e 8° comma primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, 5° comma);
- sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, 2°, 3°, 5°, 11° e 13° comma).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla L. 150/1992** “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° comma);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° comma);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla l. 157/1992 (art. 6, 4° comma);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di
- importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di

acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3- bis, 1° comma).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla L.549/1993** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, 6° comma).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dal D.lgs. 202/2007** "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero⁹.

Q) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI ESTERI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001).

Si tratta della fattispecie di reato prevista dall'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

R) DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater d.lgs. 231/2001).

S) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001).

1.5 Le sanzioni applicabili agli enti.

Il Decreto prevede a carico degli Enti i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

⁹L'art. 4 del d.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede:

"1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

1.5.1 Le sanzioni pecuniarie

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie, fino a un massimo di Euro 1.549.370,69.¹⁰

1.5.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità, espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001; delitti

¹⁰Si segnala che l'art. 25-sexies, comma 2, del d.lgs. 231/2001 prevede che: "Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". Analogamente, con riferimento agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, l'art. 187-quinquies, comma 2, prevede che: "Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". Per un commento al citato art. 25- sexies, comma 2, si veda Bartolomucci, Market abuse e «le» responsabilità amministrative cit., 920, secondo il quale: "Ripetendo la scelta - peraltro opinabile - già compiuta in sede di integrazione dell'art. 25-ter per i «reati societari», il regime sanzionatorio della persona giuridica per i reati di market abuse è esclusivamente di natura pecuniaria, non essendo prevista, neanche in sede cautelare, l'irrogabilità delle ben più afflittive sanzioni interdittive. Proprio tale opzione di politica repressiva, giustifica la previsione del successivo secondo comma, a mente del quale ove la commissione di un reato, indifferentemente ex artt. 184 o 185 TUF, produca in capo alla persona giuridica un «prodotto o profitto» di rilevante entità, la sanzione pecuniaria come sopra determinata potrà essere aumentata dal giudice fino a dieci volte tale valore. Tecnica di quantificazione questa che si discosta dalla regola del D. Lgs. n. 231/2001, non risultando la determinazione del quantum rimessa esclusivamente alla discrezionalità tecnica del giudice penale in base ai criteri commisurativi dell'art. 11, bensì operandosi un aggravamento della sanzione pecuniaria - base in funzione dell'entità del plus economico-patrimoniale concretamente realizzato con il reato. Se ad esempio, l'art. 3, ultimo comma, del citato D. Lgs. n. 61/2002, introduttivo dell'art. 25-ter, prevede per la commissione dei reati societari che ove «... l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo», nell'ipotesi del reato di market abuse dovrà valutarsi ex post l'increase patrimoniale conseguito dall'ente e su questo calcolare l'aumento della multa-base pre-determinata. Resta comunque certo l'impatto afflittivo della sanzione, ancorché di natura meramente pecuniaria, sol considerando che per l'ipotesi ordinaria (quindi, mancando qualsiasi aumento e applicando numero e valore minimo delle quote), giusta l'art. 10 D.Lgs. n. 231/2001 è possibile calcolare un importo che oscilla da 200 milioni di vecchie lire ad un valore massimo di circa 3 miliardi." Si segnala, altresì, che l'art. 39, comma 5, della legge 262/2005 ha introdotto, in materia di sanzioni pecuniarie relative ai reati societari, la seguente disposizione: "Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate".

di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies d.lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti¹¹

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva¹². Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice

¹¹Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/2001. A tale proposito, si veda anche l'art. 20 d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva."

¹²Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001¹³.

Le sanzioni interdittive si traducono, a loro volta, in:

- (I) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- (II) sospensione e revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- (III) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio)¹⁴;
- (IV) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- (V) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;

¹³Si veda l'art. 15 del d.lgs. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

¹⁴Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul caso Siemens-Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima volta in via cautelare – in data 27 aprile 2004 – la misura dell'interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione a carico di Siemens Ag, nell'ambito dell'inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l'integrazione dell'originario provvedimento restringendone l'applicazione allo specifico ramo d'azienda nell'ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa in atto da manager di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower.

- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

1.5.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità **di valore equivalente** al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.5.4 La pubblicazione della sentenza.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata

In altre parole, l'interdizione nei confronti di Siemens Ag alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo d'azienda della divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione tutte le società del gruppo Siemens in Italia, che potranno pertanto continuare a svolgere le proprie attività anche nell'ambito di appalti pubblici. I provvedimenti integrativi del GIP di Milano nella vicenda Siemens- Enelpower appare riconducibile al citato art. 14, comma 1, del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente". Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione prevede che "Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni." Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 231/2001 "Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata". La stessa relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: "Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzione. La necessità di questa selezione – conviene ripeterlo – deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segnala la vita delle imprese".

Altro significativo precedente giurisprudenziale è costituito dalla sentenza dibattimentale emessa dal Tribunale di Milano in data 20 marzo 2007, sul caso My Chef S.r.l. Il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità della My Chef S.r.l. per l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 231/2001 in relazione al reato di corruzione commesso dai soggetti apicali appartenenti alla stessa, ha inflitto alla società, oltre alla sanzione pecuniaria e alla confisca del profitto del reato, la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, prevedendo altresì, quale pena accessoria, la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano il "Sole 24Ore". Rilevante è altresì la sentenza del GUP di Milano del 17 novembre 2009 che ha assolto la società Impregilo dal reato di agiotaggio perché ha ritenuto che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non erano frutto di un errato modello organizzativo, ma erano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato. La società è stata quindi dichiarata non punibile ex art. 6 D.Lgs. 231/2001.

una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.6 *Delitti tentati.*

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo¹⁵, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto¹⁶.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.¹⁷.

1.7 *Vicende modificative dell'ente*

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle

¹⁵Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

¹⁶A tale proposito si veda Forlenza, *Disciplina speciale per i reati contro la P.A.*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, 78.

¹⁷Tale disposizione "prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità"; così Gennai Traversi, *op. cit.*, 157.

obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie¹⁸. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001)¹⁹ ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale²⁰.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma,

¹⁸Gennai-Traversi, op. cit., 164: "ciò in deroga alla disciplina generale secondo la quale delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci illimitatamente responsabili (artt. 2267, 2304 e 2318 cod. civ.), così come gli associati per le obbligazioni dell'associazione (art. 38 cod. civ.)".

¹⁹Art. 8 del d.lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."

²⁰Così Roberti, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative, in Nuove leggi civili commentate, 2001, 1135.

c.c.)²¹ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere²².

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato²³.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

²¹Art. 2504-bis c.c.: "Effetti della fusione – La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte." Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-bis: "Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione."

²²La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una "dilatazione" di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende "sane" in provvedimenti diretti a colpire aziende "malate" (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie." Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui "Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo." Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: "1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca."

²³Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-decies, comma 2, c.c., ai sensi del quale "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico." Il d.lgs. 6/2003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-quater c.c., modificandola come segue: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001²⁴, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione. In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi²⁵. Per le fattispecie della cessione e del

del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico". Secondo Gennai-Traversi, op. cit., 175: "Per quanto riguarda invece la scissione totale, dall'enunciato dell'art. 30, comma 2, si evince - pur in mancanza di una previsione espresso - che la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reati commessi anteriormente alla scissione è riferibile non già alla società scissa, ma esclusivamente alle società beneficiarie della scissione stessa, in quanto sono i soggetti normativamente indicati quali obbligati, in solido tra loro, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso. Il che è peraltro consequenziale al fatto che, una volta intervenuta la scissione totale, la società originaria normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane priva del suo patrimonio".

²⁴Art. 11 del d.lgs. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti . 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione(...)".

²⁵Art. 32 d.lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "La

conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)²⁶, modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.²⁷; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente²⁸.

La normativa presenta, invece, una lacuna in tema di estinzione dell'ente destinatario della sanzione. Sul punto di registra una sentenza del Tribunale di Milano che stabilisce che *“L'estinzione della società a seguito della sua*

reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”.

²⁶Art. 33 del d.lgs. 231/2001: “Cessione d'azienda”. – 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza - 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento d'azienda”.

Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: “Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive di responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”.

²⁷Art. 2560 c.c.: “Debiti relativi all'azienda ceduta – L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

²⁸In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione Penale, Sez. VI con sentenza n. 30001/2008: “Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, con esclusione dell'applicabilità di ogni altra sanzione; pertanto, non si può procedere al sequestro preventivo di beni immobili nei confronti dell'azienda cessionaria per reati commessi dagli amministratori della società cedente”. In dottrina si rileva che, secondo Roberti, op.cit., 1141, la cessione dell'azienda porterebbe ad escludere le sanzioni interdittive. Più in generale, sul tema della responsabilità amministrativa in relazione alle vicende modificative degli enti, si vedano, fra gli altri, Castellini, Per trasformazioni e fusioni si estingue il Codice Civile, in Guida al Diritto, 2001, n. 26 – 80, Roberti, op.cit., 1127 ss; De Marzo, Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente, in Corriere Giuridico, 2001, n. 11, 1527 ss; Busson, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente, in AA.VV., Responsabilità degli enti, cit. a cura di Garuti, 183 ss; Iannacci, Operazioni straordinarie – le vicende modificative dell'ente e la responsabilità amministrativa, in Diritto e Pratica delle Società, 2002, n. 3, 12 e ss; Apice, Responsabilità amministrative degli enti: profili civilistici,

liquidazione e della sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, ai fini penali, l'estinzione dell'illecito e la conseguente improcedibilità dell'azione penale, analogamente a quanto avviene nel caso di morte della persona fisica cui sia imputato un reato”²⁹.

1.8 Reaticommissiall'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero³⁰. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono³¹:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

in Diritto e Pratica delle Società 2002,n.3,8 e ss; De Angelis, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda), in *Le Società*, 2001, n. 11, 1326 ss; Napoleoni, Le vicende modificative dell'ente, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, supplemento al n. 6/03 Cass. Pen., 99 e ss. Secondo Roberti, op.cit., 1141, la cessione d'azienda porterebbe ad escludere le sanzioni interdittive.

²⁹Tribunale di Milano, sent. del 20 ottobre 2011 secondo cui: “La cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetti costitutivi dell'irreversibile estinzione della società e non può essere paragonata alla trasformazione o fusione dell'ente, né alla scissione o cessione d'azienda poiché le prime due presuppongono una prosecuzione del soggetto giuridico sotto una diversa forma giuridica e le altre una vicenda modificativa dell'ente che estende le responsabilità per le obbligazioni nascenti dalla sentenza di condanna del cessionario di azienda, anche nell'ipotesi che quest'ultimo sia un soggetto estraneo alle vicende che hanno determinato la contestazione dell'illecito in capo alla società”.

³⁰L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.”

³¹Sul tema la Sezione Penale VI della Cassazione, con la sentenza n. 42701/2010 si è pronunciata nel senso della applicabilità di misure interdittive in via cautelare anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'oggettiva possibilità d'applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero. [Caso ENI-Saipem/Nigerian National Petroleum Corporation].

- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)³².

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*³³;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

³²Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

³³Così De Simone, op. cit., 96 ss., il quale fornisce ulteriori ragguagli sulle fattispecie di reato.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale³⁴, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo³⁵. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito Amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001)³⁶.

³⁴Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001.

³⁵Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: “Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.” Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale “Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità” (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

³⁶Ove il rappresentante legale dell'ente sia altresì imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, la partecipazione al procedimento penale dell'ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un diverso rappresentante legale per il processo” (Garuti, in AA.VV., Responsabilità degli enti, cit., 282 s.).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente³⁷ ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001): l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- a) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- b) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"³⁸.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui

³⁷Si richiamano quali precedenti giurisprudenziali in cui la pronuncia ha riconosciuto valore esimente al modello organizzativo la sent. G.i.p. del Trib. Di Cagliari del 04/07/2011 (caso Saras Spa). Con particolare riferimento alla sentenza da ultimo citata, il Giudice ha ritenuto che l'interesse della società (i.e. il contenimento dei costi della sicurezza) indicato nell'imputazione non fosse correlabile al reato, e dunque, non consentisse di ascrivere l'illecito a carico della società. A tal proposito si riporta il passaggio conclusivo della decisione sul punto: "Per completezza – per quanto ciò vada oltre le valutazioni imposte oltre le valutazioni imposte al principio di correlazione tra accusa e fatto – si deve comunque rilevare che le condotte colpose ritenute sussistenti non sono riconducibili ad una scelta di carattere economico della società, quanto piuttosto a carenze nell'impostazione di alcuni profili di un sistema di gestione della sicurezza complessivamente adeguato e non certo impostato in un'ottica di risparmio. Pertanto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente deve essere esclusa con l'unica formula prevista dal legislatore, cioè quella dell'insussistenza del fatto".

³⁸La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". E ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente]sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

osservanza la società è tenuta³⁹.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei Modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sarà l'Autorità Giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi⁴⁰.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono⁴¹:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

³⁹Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata esecutibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

⁴⁰Al riguardo si veda l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano del 9 novembre 2004 con la quale è stato disposto il commissariamento ex art. 15 del d.lgs. 231, per la durata di un anno, di quattro società di vigilanza accusate di corruzione e truffa aggravata nei confronti di soggetti della P.A.. Nel caso di specie le ragioni della inidoneità dei modelli esaminati sono state ravvisate: a) nella mancata previsione di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale in capo ai componenti l'organo di vigilanza; b) nella non differenziazione della formazione a seconda dei destinatari (dipendenti nella loro generalità, dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, organo di vigilanza, preposti al controllo interno) nonché nella mancata previsione del contenuto dei corsi di formazione, della loro frequenza e dell'obbligatorietà della partecipazione agli stessi; c) nella mancata espressa previsione della comminazione della sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare ed eliminare violazioni del modello e perpetrazioni di reati; d) nella elaborazione di una mappatura dei rischi meramente descrittiva e ripetitiva del dettato normativo; e) nella mancata previsione di sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari, nonché di controlli di routine e controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili; f) infine, nella mancata previsione di un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione dei reati. Sulla stessa linea risulta l'**ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 26 giugno 2007** emessa in un procedimento per illecito amministrativo derivante da reato a carico di una holding, con la quale è stato ritenuto inadeguato il modello organizzativo adottato dalla capogruppo e dalle controllate.

⁴¹Si veda l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001.

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
- l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,

gestione e controllo del rischio;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il comma 5 del citato art. 30 stabilisce, inoltre, che: *“In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (...)”*⁴².

Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell'art. 51 TUS da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante “Disposizioni

⁴²In proposito ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, paragrafo 4 (Il modello organizzativo), 2008, 4, osserva che: *“La circostanza che la disciplina della responsabilità amministrativa e quella in materia di “igiene, salute e sicurezza sul lavoro” perseguano l'obiettivo comune di creare delle proceduralizzazioni finalizzate al contenimento di rischi, in senso generale, connessi e relativi ad eventi dannosi per la salute e l'integrità dei lavoratori, genera la opportunità di aggiornare il modello organizzativo, secondo i criteri stabiliti dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/01 e il documento di valutazione dei rischi di cui al citato art. 4 del d.lgs. n. 626/1994 (anche alla luce dei principi introdotti dalla recente legge n. 127 del 2007) [ora art. 28 del d.lgs. 81/2008, n.d.r.]. Al riguardo, si osserva, in via generale:*

- *che le scelte organizzative scaturenti dal decreto 231 costituiscono, per l'ente, un onere e che quindi è una valutazione di quest'ultimo se e come “adeguarsi” (fermo restando che il legislatore per tenere conto di mutati contesti di rischio”. – indica degli elementi minimali che il modello organizzativo, ove l'ente intenda dotarsene, deve avere e che sono indicate all'art. 6 del decreto);*
- *che è nella massima autonomia degli associati valutare quale sia la soluzione organizzativa più aderente alla caratteristiche dimensionali/di rischio ad essi proprie.*
- *Ferma restando tale autonomia di valutazione, volendo individuare una best practice a livello di sistema, si ritiene che i due modelli di “prevenzione” – quello della 231 e quelli derivanti da altre normative in materia antinfortunistica, come il documento previsto dalla 626 – rispondano a due filosofie normative diverse e siano pertanto da considerarsi in modo distinto, pur dovendosi all'evidenza integrare e richiamare reciprocamente. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti che, in virtù di quanto previsto nei due plessi normativi, sono/possono essere incaricati di “vigilare” sulla effettività delle regole aziendali, ossia l'organismo di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del “decreto 231” ed i soggetti cui le norme antinfortunistiche attribuiscono ruoli di prevenzione o protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta, anche qui, di ruoli/funzioni che, pur essendo accomunati da finalità in parte convergenti, rispondono a*

integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il quale, con l’introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l’asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale⁴³.

1.11 Sindacato di idoneità.

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e

caratteristiche soggettive e “funzionali” non assimilabili e del tutto distinte. La costruzione/ implementazione dei modelli organizzativi per le finalità di cui al d.lgs. 231/2001 deve dunque tener conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere necessariamente tenuto in considerazione per la creazione di un sistema organizzativo coerente, adeguato e concretamente rispondente alle indicazioni legislative.

- ai rapporti con i fornitori e gli appaltatori;
- alla gestione dei cantieri;
- alla gestione dell’evento rapina;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di comunicazione, informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie e di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate attraverso la programmazione temporale delle verifiche, l’attribuzione di compiti e responsabilità esecutive, la descrizione della metodologia da seguire, l’individuazione delle modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi;
- al monitoraggio periodico sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, condotta da personale competente, che assicuri l’obiettività e l’imparzialità, in modo da consentire l’assunzione e l’adozione di decisioni strategiche;
- alla gestione dei costi della sicurezza. L’avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte deve risultare puntualmente documentata e registrata e, con riguardo alle ipotesi di eventuale mancato rispetto delle misure indicate, deve essere opportunamente integrato il sistema disciplinare già presente nel modello organizzativo. Il modello organizzativo, inoltre, secondo un principio di carattere generale, dovrà essere aggiornato:
 - alla modifiche che potranno intervenire nel sistema della sicurezza aziendale (con indicatori di efficacia del modello);
 - per tenere conto di eventuali inefficienze che lo stesso modello abbia presentato nella sua applicazione;

⁴³Per “organismi paritetici” si deve far riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008, secondo la quale si tratta di “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato⁴⁴.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi⁴⁵.

⁴⁴Paliero, La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, Relazione tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto. Rordorf, La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente, in Responsabilità degli enti, cit., supplemento al n. 6/03 Cassazione penale, 88 s.; Vignoli, Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, I, 2009, 11.

⁴⁵In tal senso, Amato, nel commento all'ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in Guida al diritto n. 31 del 9 agosto 2003

2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Principia.

In Principia SGR l'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato ai seguenti organi:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Amministratore Delegato;
3. Collegio dei Sindaci.

La Società ha adottato un sistema di governance di tipo "tradizionale", dove il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo con funzioni di supervisione strategica, l'Amministratore Delegato è l'organo con funzioni di gestione, mentre al Collegio dei Sindaci sono affidati i compiti della funzione di controllo.

2.1 La Corporate Governance di Principia.

Il **Consiglio di Amministrazione** è attualmente composto da cinque membri ed è l'organo supremo di indirizzo strategico aziendale. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di esercitarli per tutti gli atti che ritiene necessari o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo Statuto della Società riservano all'assemblea degli azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di definire le scelte strategiche della SGR in ordine alla tipologia di fondi da istituire, alle scelte di investimento da effettuare ed alle successive operazioni di gestione, di disinvestimento e di liquidazione anticipata dei FIA gestiti, svolgendo altresì una funzione di controllo nei confronti dell'attività svolta.

In particolare, il cda:

- individua gli obiettivi e le strategie della Società, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio e ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attività della Società stessa;
- definisce le politiche di investimento e quelle di gestione del rischio per ciascuno dei Fondi gestiti, verificandone periodicamente l'adeguatezza, la coerenza e la corretta attuazione;
- vigila sull'approvazione delle strategie d'investimento per ciascuno dei Fondi gestiti e sulla loro coerenza con le relative politiche;

- approva gli investimenti e i disinvestimenti nelle società partecipate dai Fondi, verificandone la coerenza rispetto agli obiettivi e ai limiti della politica di investimento;
- nomina i rappresentanti della Società negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate dai Fondi;
- decide in merito alle delibere da assumere nell'Assemblea dei soci delle società partecipate dai Fondi;
- approva le politiche e le procedure di valutazione dei Fondi e assicura che siano correttamente attuate;
- approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e delle responsabilità, le procedure aziendali, valutandone periodicamente l'adeguatezza e, in questo ambito, assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo, nell'ottica di un ottimale impiego delle risorse tecnologiche a sostegno delle strategie aziendali;
- verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con i principi di separatezza dalle funzioni operative e di proporzionalità e con gli indirizzi strategici della Società;
- assicura che la Società sia dotata di una funzione permanente ed efficace di controllo di conformità, anche se affidata a terzi;
- nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato e in accordo con il medesimo, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa, assicurandosi che le medesime funzioni siano dotate di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- valuta che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace;
- delibera in merito all'assunzione dei dirigenti e dei quadri.

Inoltre, il CdA:

- può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto ed i limiti della delega;
- può nominare uno o più Direttori Generali;
- può conferire il potere di compiere singoli atti a Consiglieri o a terzi;
- nomina il presidente;

- può nominare uno o due Vice presidenti;
- può costituire al suo interno un Comitato Esecutivo, ove previsto da Statuto.

Con riferimento agli obblighi della Società derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio, il CdA:

- individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; in aderenza all'approccio basato sul rischio, tali politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività di impresa;
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo; deve comunque essere assicurata la tutela della riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta;
- delinea un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
- assicura che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza.

L'**Amministratore Delegato** svolge principalmente i seguenti compiti:

- sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- attua le politiche d'investimento approvate dal CdA per ciascuno dei Fondi gestiti, e definisce, in coerenza con esse, le relative strategie d'investimento, assicurando e verificando periodicamente che queste

siano applicate correttamente e rispettate ;

- ha il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo;
- assicura e verifica periodicamente che le politiche e le strategie d'investimento e i limiti di rischio di ciascuno dei Fondi gestiti siano applicati correttamente ed efficacemente e siano rispettati;
- propone al CdA e nomina in accordo con il CdA, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa;
- è responsabile dell'attuazione delle procedure aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definita dal Consiglio di Amministrazione, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'efficace implementazione;
- cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- gestisce tutti gli affari della SGR, curando che essi si svolgano nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- informa il CdA ed il Collegio sindacale, con cadenza bimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
- cura l'istruttoria delle decisioni del CdA sulle seguenti materie:
 - (i) investimenti e disinvestimenti nelle società partecipate dai Fondi;
 - (ii) nomina dei rappresentanti della società negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate dai Fondi;
 - (iii) decisioni relative alle delibere da assumere nell'assemblea dei soci delle società partecipate dai fondi;
 - (iv) assunzione di dirigenti e quadri.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della Società per tutti gli atti rientranti nella sua delega.

Con riferimento agli obblighi della Società derivanti dalla disciplina in materia antiriciclaggio, l'Amministratore Delegato:

- cura la realizzazione e aggiorna le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- assicura che le procedure operative dei sistemi informativi consentano la

corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione e il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate;

- appronta le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'archivio unico informatico;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, l'organo definisce una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura; adotta inoltre misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

L'Amministratore Delegato provvede altresì:

- a definire i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007;
- ad approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo internazionale; l'attività di qualificazione deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dall'impresa;
- ad adottare strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;
- nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici,

ad assicurare l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

Al **Collegio Sindacale** (composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) sono affidati i poteri e le funzioni previste dalla legge.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della SGR. In questo ambito, rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Collegio può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo nell'ambito della SGR. Il Collegio Sindacale dispone di adeguati flussi informativi dagli altri organi aziendali e dalle funzioni di controllo.

Il Collegio Sindacale, è parte integrante del sistema di controllo interno e vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dello stesso, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Inoltre, il Collegio, ai sensi dell'art. 8 del TUF, informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione della disciplina dell'attività della SGR.

Con riferimento agli obblighi della Società derivanti dalla disciplina in materia antiriciclaggio, il CS vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, tale organo si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, l'organo di controllo:

- valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'organo di controllo viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La SGR ha istituito tutte le funzioni aziendali di controllo al fine di assicurare la massima efficienza nei controlli e tutelare la reputazione della Società anche in relazione al particolare settore in cui la stessa opera e alla tipologia di investitori istituzionali cui si rivolge nel promuovere i propri fondi.

Il Sistema di Controllo Interno della SGR assume la classica configurazione dei controlli aziendali su tre livelli: i **controlli di linea**, affidati alle unità operative/aree/uffici, sono svolti nel corso del ciclo di lavorazione e previsti nelle procedure aziendali; i **controlli di secondo livello**, sulla gestione dei rischi aziendali propri della Società sono incardinati nella responsabilità delle funzioni di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, secondo le rispettive competenze, mentre i **controlli di terzo livello**, sull'efficienza e sull'efficacia del complessivo SCI sono affidati alla funzione di Internal Audit.

Il Collegio Sindacale valuta nel continuo l'efficacia del Sistema di Controllo Interno nell'individuazione e nel controllo dei rischi della SGR; esso si avvale di tutte le strutture di controllo aziendale per l'espletamento dei suoi compiti a questi fini.

La SGR ha istituito una **Funzione di Conformità alle Norme (Compliance)** una **Funzione di Revisione Interna**, una **Funzione di Gestione del Rischio** affidandole in *outsourcing* a professionisti esterni aventi comprovata esperienza nel settore dei controlli degli intermediari autorizzati.

In particolare, la funzione **Compliance** è autonoma anche gerarchicamente rispetto alle singole strutture operative e riporta della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con relazioni scritte.

La funzione è competente per l'individuazione, la misurazione e il controllo del rischio di conformità normativa e di reputazione.

Il Responsabile della funzione di *Compliance* informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi grave irregolarità dallo stesso riscontrata nel corso delle attività eseguite durante le verifiche periodiche.

La funzione di Compliance è sottoposta a periodici controlli da parte della

funzione di Internal Audit.

In particolare, il Responsabile della *Compliance* svolge le seguenti attività:

- istituisce, attua e mantiene un piano annuale di compliance diretto al controllo e alla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto dalla SGR al fine rispettare gli obblighi previsti dalla AIFMD e delle relative misure di attuazione;
- formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza (follow up);
- controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure interne della SGR e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte della Società nonché delle stesse procedure interne;
- fornisce consulenza ed assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti in essere dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla Società in materia di servizio di gestione collettiva del risparmio;
- gestisce i reclami;
- gestisce il registro dei conflitti di interesse.
- presenta una relazione annuale al CdA sulle materie attinenti la propria funzione e sull'andamento e la gestione dei reclami della clientela;
- collabora con il Collegio Sindacale per le attività di competenza di tale Organo aziendale. La **Revisione interna** è svincolata da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. L'attività è svolta in piena autonomia e indipendenza e il responsabile riferisce esclusivamente dei risultati ottenuti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le attività di controllo sono finalizzate a:

- a) esaminare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della SGR;
- b) formulare raccomandazioni basate sui risultati dei controlli eseguiti di cui al punto a);
- c) verificare l'osservanza delle raccomandazioni formulate di cui al punto b).

Anche la **Funzione di gestione del rischio** è stata collocata in posizione di autonomia, anche gerarchica, rispetto alle singole strutture operative della

Società e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

I soggetti che partecipano all'esercizio della Funzione di gestione del rischio non sono sottoposti alla sorveglianza delle persone responsabili delle unità operative, soprattutto della funzione di gestione del portafoglio, né partecipano all'esecuzione di attività operative.

L'autonomia della Funzione è garantita inoltre dal meccanismo di retribuzione del soggetto delegato, un compenso fisso su base annua stabilito in base ad una stima preliminare del tempo da dedicare allo svolgimento dei servizi, ed è del tutto indipendente dai risultati delle unità operative, compresi quelli relativi ai portafogli dei FIA gestiti.

I compiti assegnati alla Funzione di gestione del rischio sono:

- a) attuare procedure efficaci per misurare, gestire e monitorare su base continuativa tutti i rischi inerenti alla strategia di investimento di ogni FIA;
- b) assicurare che il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori sia conforme ai limiti di rischio precedentemente fissati;
- c) verificare nel continuo l'osservanza dei limiti di rischio e delle soglie di tolleranza stabilite;
- d) relazionare periodicamente all'organo di gestione e di controllo della SGR e segnalare tempestivamente le carenze riscontrate;
- e) collaborare a definire le misure da intraprendere per rimediare alle carenze riscontrate nella gestione dei rischi operativi della SGR e relativamente ai FIA gestiti.

Il sistema di prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 adottato dalla Società si completa con i seguenti strumenti di corporate governance:

- un adeguato sistema delle deleghe interne;
- una suddivisione dei poteri in base alle funzioni.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, garantire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per "delega" si intende l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- tutti coloro che intrattengono rapporti per conto della Società con la

Pubblica Amministrazione e con i terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso;

- l'attribuzione di ciascuna delega deve essere abbinata ad una posizione organizzativa precisa all'interno della Società ed essere prontamente rivisitata in corrispondenza di eventuali mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo preciso ed inequivoco:
 - (i) i poteri attribuiti al delegato;
 - (ii) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato deve fare capo in via gerarchica, rendicontando l'attività svolta in esecuzione della delega;
 - (iii) gli altri soggetti ai quali una medesima delega sia congiuntamente o disgiuntamente attribuita.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi strategici della Società;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

2.2 I Destinatari del Modello di Principia.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dai *Fund manager*, dai Dipendenti, dai Consulenti e Collaboratori che operano nelle "aree a rischio", nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.3 Le finalità del Modello di Principia

La Società, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, si impegna ad operare in condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. In particolare la Società attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- determinare, in tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di

violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;

- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività d’impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati o, quanto meno, di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l’immagine della Società.

2.4 Lo sviluppo del Modello e la mappa delle attività a rischio di Principia.

Come accennato al precedente paragrafo 1.2., l’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001, attraverso l’analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte della Società, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell’individuazione delle procedure e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standard* di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell’individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta

applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;

- nella predisposizione del Codice Etico;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità sopra delineate sono stati individuati i profili di rischio della Società, tenendo conto dell'attuale operatività della stessa e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto sono le seguenti:

- *gestione dei rapporti con la P.A.;*
- *selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
- *selezione e gestione dei rapporti con i consulenti per attività esternalizzate (compresa la gestione dei disinvestimenti);*
- *selezione, assunzione e gestione del personale (sistema delle remunerazioni, incentivi ed avanzamenti di carriera);*
- *gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza, utilizzo carte di credito aziendali e gestione della piccola cassa;*
- *gestione delle trasferte e dei rimborsi spese;*
- *gestione del contenzioso, dei reclami presentati dai sottoscrittori;*
- *gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *gestione della sicurezza informatica aziendale e installazione di software protetti;*
- *gestione degli investimenti e dei disinvestimenti;*
- *gestione dei flussi finanziari;*
- *gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;*
- *gestione dei Fondi di investimento;*
- *gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, UIF);*

- *gestione dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione, supporto alle riunioni degli organi sociali e gestione dei libri societari;*
- *gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione, la funzione Antiriciclaggio, Compliance e l'Internal Audit e Risk Management;*
- *gestione dei rapporti con i sottoscrittori dei Fondi di investimento.*
- *gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

al fine di presidiare i predetti processi rispetto ai rischi di reato di cui al D.lgs. 231/2001, sono state definite le "Parti Speciali" rispettivamente dedicate:

- *delitti contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.*
- *delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore.*
- *delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.*
- *reati societari, reati ed illeciti amministrativi di Market Abuse.*
- *delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

Per quanto invece attiene la prevenzione dei reati non oggetto di espressa trattazione, si sono ritenuti validi presidi di cui al Codice Etico della Società e le disposizioni complessivamente contenute nel presente Modello.

2.4.1 Modalità di gestione delle risorse finanziarie.

In riferimento alla gestione delle risorse finanziarie il Modello prevede per le aree a rischio la separazione ed indipendenza tra i soggetti che:

- *concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie;*
- *attuano tali decisioni;*
- *controllano l'impiego di tali risorse.*

Tutte le operazioni relative ad impegno delle risorse finanziarie devono avere una: adeguata causale, devono, inoltre, essere documentate e registrate,

conformemente ai principi di correttezza professionale e contabile.

2.5 L'adozione, le modifiche e l'aggiornamento del Modello di Principia.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, il quale, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs nr. 231/01, provvede a costituire, con delibera consiliare, il proprio "Organismo di Vigilanza", che avrà il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello e del Codice Etico sono apportate dal Consiglio di Amministrazione della Società, su iniziativa:

- a) dell'Organismo di Vigilanza della Società;
- b) del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato della Società previa valutazione obbligatoria dell'Organismo di Vigilanza che potrà formulare osservazioni scritte non vincolanti. In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà valutare se, in relazione alla natura delle modifiche o integrazioni proposte, si possa paventare il concreto rischio di un indebolimento del controllo sull'efficace e concreta attuazione del Modello.

Le modifiche al Modello saranno – in ogni caso – obbligatorie in tutti i casi in cui:

- a) siano scoperti aggiramenti fraudolenti dei presidi e delle prescrizioni previsti nel Modello;
- b) siano state approvate delle modifiche all'organizzazione o all'attività della Società che incidano o che possano incidere sull'applicazione del Modello;
- c) siano approvate delle modifiche normative di riferimento che modifichino e/o allarghino l'area dei reati presupposto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve in ogni caso e senza indugio segnalare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenzino la necessità di revisione del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e, sentito il Collegio sindacale, delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni

che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

In ogni caso il Modello è sottoposto a processo di revisione periodica con cadenza quantomeno biennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, finalizzato alla verifica circa la sua idoneità.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello, da parte del Consiglio di Amministrazione, viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L'organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Del processo di modifica del Modello deve essere tenuta traccia documentale, che deve essere archiviata agli atti della Società.

2.6 Attività successiva all'adozione delle modifiche del Modello di Principia.

Una volta approvate le modifiche al Modello di Principia, il Modello non più in

vigore verrà archiviato in forma cartacea ed elettronica con tutti i documenti relativi all'attività di controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza.

3 L'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo .

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria, che qui, come già indicato si citano in quanto rappresentano il primo codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 redatto da un'associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria,

- i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza.
- iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla

presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

L'Organismo di Vigilanza è tipizzato dall'art. 6 del decreto 231 e risulta dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Infatti, tale organo rappresenta una struttura operante in maniera stabile e continua quale supervisore delle attività aziendali, agendo in posizione paritaria rispetto al vertice aziendale, del quale può controllare l'operato.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti in grado di assicurare indipendenza, probità e competenze tecniche specifiche nella valutazione e verifica del Modello. In particolare, l'Organismo di Vigilanza risulta svolgere le seguenti funzioni primarie:

- verifica di effettività ed adeguatezza del Modello;
- predisposizione dell'aggiornamento del sistema;
- formazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere, quindi, imparziale, dotato di autonomia ed indipendenza; dotato di sufficienti poteri di vigilanza e sanzionatori; dotato di sufficienti risorse, professionalità e continuità d'azione; disciplinato da regolamento.

Onde garantire la massima effettività ed imparzialità di giudizio, l'Organismo di Vigilanza deve caratterizzarsi quale organo terzo, le cui decisioni siano insindacabili. Al fine di garantire tale terzietà, l'organo dovrà essere composto da soggetti non in conflitto di interessi con la società e, se si tratta di soggetti esterni ad essa, occorre che si trovino in una posizione organizzativa adeguatamente elevata da garantire l'indipendenza dagli organi esecutivi. La soluzione estrema, al fine di garantire piena indipendenza, sarebbe quella di escludere dall'Organismo di Vigilanza i soggetti appartenenti alla struttura aziendale. L'art. 6, lett. b), del decreto 231 prevede che l'Organismo di Vigilanza deve possedere "autonomi poteri di vigilanza e di controllo", in tal modo introducendo una vera e propria autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l'Organismo di Vigilanza potrà assumere nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, di natura ispettiva e di vigilanza, caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica. L'autonomia garantisce che l'Organismo rimanga estraneo rispetto ad ogni forma d'interferenza e pressione, né svolga attività operative all'interno della stessa società e si estrinseca nell'esercizio di poteri

ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, quale necessario completamento di una autonomia non meramente formale ma sostanziale. Perché il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sia efficace, la sua azione deve essere costante nel tempo ed in continua interazione con il management aziendale e le più significative della società. I membri dell'organismo devono, inoltre, garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni posizione di conflitto di interessi e, al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, possono avvalersi della collaborazione di specifiche professionalità, da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico. Ulteriore caratteristica indispensabile dell'Organismo di Vigilanza è la professionalità, ovvero il possesso di quelle competenze tecniche di natura giuridica, ed organizzativa ed attinenti al profilo della valutazione rischi, delle analisi delle strutture aziendali, delle ispezioni e dei sistemi di controllo, necessarie per poter esercitare in maniera concreta ed efficace, i poteri di vigilanza che gli competono. Quanto ai requisiti dell'Organismo di Vigilanza necessari a garantire l'efficacia esimente del Modello organizzativo, la giurisprudenza ritiene non idonei Modelli che:

- nella composizione dell'Organismo di Vigilanza non prevedano specifiche indicazioni di professionalità;
- non contengano elementi attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

L'effettività dei flussi normativi dipende dalla chiara individuazione del canale di comunicazione ed appare opportuno prevedere specifici mezzi ovvero moduli in grado di garantire la segnalazione tempestiva delle violazioni del Modello, ponendo in essere canali di comunicazione (e-mail, caselle postali, indirizzi per le comunicazioni cartacee, etc.), prevedendo anche obblighi di reporting oppure di richiesta di pareri, qualora venga posta in essere un'attività che possa presentare profili di responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- convogliare, con periodica regolarità (trimestrale/semestrale/annuale), report sull'attività svolta (v. par. 5.5.2);
- trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello (v. par. 5.5.2).

3.1 *L'Organismo di Vigilanza di Principia*

Il Decreto 231 indica tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale Organismo deve essere “*dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*”, volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione con successiva comunicazione all'Assemblea dei Soci alla prima riunione seguente la nomina dell'OdV.

La Società si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale, da identificarsi in tre professionisti esterni (dotati dei requisiti di seguito indicati) i cui componenti rimangono in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

3.2 *I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Principia.*

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti soggettivi di eleggibilità, dettati dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria. In particolare:

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite:

- dal posizionamento, indipendente, da qualsiasi funzione esistente all'interno della struttura societaria;
- dal possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante

l'adozione di un proprio Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio minimo di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: nell'ambito delle società medio grandi implica la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza/aggiornamento del modello che sia priva di mansioni operative.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così

come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;

- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- *quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Le lettere di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza contengono:

- le caratteristiche generali dell'Organismo di Vigilanza;
- i requisiti e le cause di ineleggibilità;
- i compiti specifici dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari;
- l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale;
- l'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del modello;
- gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali. L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, e potrà esclusivamente disporsi perragioni connesse gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di

decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico,
- incorrano in una delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, incapacità di esercitare uffici direttivi).

I componenti dell'OdV sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Principia.

Funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è di vigilare in modo continuativo sulla funzionalità del Modello adottato, curandone l'attuazione, la corretta applicazione, proponendone l'aggiornamento e gli adattamenti necessari. La realizzazione di tali funzioni richiede il monitoraggio continuo delle aree di rischio, dell'effettiva adozione ed attuazione del Modello, della regolare tenuta dei documenti prescritti, dell'efficienza ed effettivo funzionamento delle misure previste dal Modello stesso. L'Organismo di Vigilanza deve anche esercitare l'attività di stimolo e di propulsione ai fini dell'aggiornamento del Modello in ogni sua componente, qualora se ne manifesti l'opportunità, in relazione a circostanze quali: variazione dell'attività connessa ad un evento straordinario che renda necessaria la modifica del Modello, aree non trattate e

malfunzionamenti, realizzazione di un reato presupposto. Ai fini dell'esercizio delle funzioni così descritte, l'Organismo di Vigilanza deve godere dei poteri relativi che ne consentano l'esplicazione e deve pianificare la frequenza delle riunioni periodiche, in ragione delle specifiche esigenze, dovendo verbalizzarne lo svolgimento nonché l'esito.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso documento nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV può inoltre:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori, etc.);
- avvalersi dell'ausilio e del support di eventuali consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi consulenti la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche della Società;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione delle sanzioni di cui *infra*;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;
- supportare il Responsabile Amministrativo per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

3.4 *L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Principia verso gli organi societari.*

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** e la **seconda**, a **cadenza semestrale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel semestre, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a darne informativa ai Soci.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "**controlli a sorpresa**").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

3.5 *Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Principia.*

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) **segnalazioni;**
- ii) **informazioni.**

L'organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2014 e 2015 c.c.⁴⁶.

Per quanto concerne agenti, promotori finanziari, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato** fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie. Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata

⁴⁶Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) e “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” pregiudizio.” (art. 2105 c.c.) comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Privacy*): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

3.5.1 Segnalazioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi rilevanti) ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla società iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.

Ogni Responsabile di Unità Organizzativa, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difformi al Modello.

Il dipendente, gli agenti, i promotori finanziari, i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con la società e l'attività svolta nei confronti della società, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo 4.5.1. Le segnalazioni possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

ORGANISMO DI VIGILANZA DI PRINCIPIA SGR S.p.A.

via Pietro Mascagni, 20 20122 Milano

che posta elettronica all' indirizzo:

odv@principiasgr.it

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio di Principia.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio sindacale, la stessa verrà trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Collegio sindacale.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

3.5.2 Informazioni.

I Destinatari del presente Modello sono, altresì, tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- operazioni percepite come " a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici, ecc.);
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissione con profili critici rispetto all'osservanza delle norme

- e previsioni del Modello;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
 - l'apertura di eventuali procedimenti disciplinari per l'accertamento di violazioni del Modello e l'esito degli stessi;
 - le modifiche interne inerenti le procedure operative di cui si è dotata la Società e che possano avere un impatto sul Modello;
 - contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
 - provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
 - notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
 - le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello;
 - ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell'Organismo di Vigilanza innanzi indicati.

4 Il sistema sanzionatorio di Principia: i principi generali.

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d. lgs 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto, come anche dall'eventuale instaurazione di un procedimento sanzionatorio amministrativo da parte della Banca d'Italia e della Consob.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte⁴⁷, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

⁴⁷ La deroga all'indicazione formulata dalle Linee Guida Assogestioni è posta a salvaguardia delle prerogative dell'Organismo stesso e mira a non conferire all'OdV inopportune responsabilità operative.

4.1 *I soggetti tenuti al rispetto del Modello di Principia e possibili destinatari delle sanzioni.*

A) **Gli apicali.**

Le norme e i principi contenuti nel Modello devono essere osservate anzitutto da coloro che all'interno della Società rivestono una posizione "apicale".

Per tali si intendono, seguendo la definizione contenuta all'art. 5 del Decreto, i soggetti che all'interno della Società rivestono "*funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*" della Società.

Tenuto conto del fatto che la Società ha inteso dotarsi di un sistema di amministrazione di tipo tradizionale, con la previsione di un Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è stato designato un Amministratore Delegato, e di un Collegio Sindacale, devono considerarsi rientranti in tale categoria anzitutto i componenti di detti Organi.

Nel novero dei soggetti in posizione apicale devono essere ricompresi anche i dipendenti della Società con qualifica di Dirigente o di Direttore, a prescindere che siano legati alla medesima Società da un rapporto di lavoro subordinato ovvero da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione istitoria, ecc..).

B) **Il personale dipendente.**

Ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del Decreto, è necessaria l'adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere anche dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

L'individuazione della qualifica di sottoposto e le sanzioni disciplinari partono dal CCNL. La qualifica di lavoratore subordinato rappresenta un indizio per la sussunzione della posizione di "non apicalità" salvo ulteriori elementi fattuali e giuridici.

Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.).

C) Gli **altri soggetti** tenuti al rispetto del Modello.

Il presente Sistema sanzionatorio ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi dagli apicali e dai dipendenti della Società.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che, senza rientrare in nessuna delle due predette categorie, sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con Principia un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società.

4.2 *I comportamenti rilevanti sul piano sanzionatorio.*

Nel rispetto del principio di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative;
- 2) violazioni realizzate nell'ambito delle attività sensibili di cui alle aree "a rischio reato" indicate nel presente Modello e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 3) violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, e tale da ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

- 5) È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della **salute e sicurezza sul lavoro**, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:
- 6) violazione che determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione stessa;
- 7) violazione che determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7 e 8;
- 8) violazione che determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;
- 9) violazione che determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

4.3 *I provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.*

Nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo **da due a cinque volte** gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca totale o parziale, dell'incarico.

In particolare:

- qualora si tratti di una violazione rientrante nei nn. 1), 2), 5) e 6) del precedente paragrafo si applicherà la sanzione del "**richiamo formale scritto**";
- qualora si tratti di una violazione rientrante nei nn. 3) e 7) del precedente paragrafo si applicherà, alternativamente, la sanzione del "**richiamo**

formale scritto” ovvero alternativamente la **“sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile”**;

- qualora si tratti di una violazione rientrante nei nn. 4) e 8) del precedente paragrafo si applicherà la sanzione della **“revoca, totale o parziale, dell’incarico”**.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l’Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell’Organismo di Vigilanza.

L’adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all’Assemblea.

4.4 I provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti.

Le violazioni del Modello organizzativo compiute dai Dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati nel pieno rispetto dell’art. 7 della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e del contratto collettivo di riferimento, ossia il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI (di seguito CCNL).

Per illecito disciplinare s’intende il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento contenute nel medesimo Contratto. Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità e gravità del suo comportamento e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello. Restano ferme e si intendono qui richiamate, come sopra precisato, tutte le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all’esposizione dei codici disciplinari ed all’obbligo di preventiva contestazione dell’addebito al dipendente, anche al fine

di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento del **BIASIMO INFLITTO VERBALMENTE** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento del **BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

La **MULTA IN MISURA NON ECCELENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE ORARIA** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientrano le violazioni di rientranti nei nn. 1), 2), 5) e 6) del precedente paragrafo 4.1.2. La medesima sanzione inoltre si applica per la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

Il **provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni** si applica nel caso di una violazione rientrante nei nn. 3) e 7) del precedente paragrafo 4.1.2 e nel caso di violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda in tema dei reati previsti dal Decreto, tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, un inadempimento notevole degli obblighi relativi, che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso.

Il provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- violazione rientrante nei nn. 4) e 8) del precedente paragrafo 4.1.2;

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

Occorre precisare che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedent disciplinary del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

4.5 *I provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti.*

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal presente Modello (fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento).

In particolare, qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate da parte di un Dirigente, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- qualora si tratti di una violazione rientrante nei nn. 1), 2), 5) e 6) del precedente
- paragrafo si applicherà la sanzione del “**richiamo scritto**”;
- qualora si tratti di una violazione rientrante nei nn. 3) e 7) del precedente paragrafo si applicherà, alternativamente, la sanzione del “**richiamo scritto**” ovvero alternativamente la “**sospensione dal servizio e dalla retribuzione**”;
- qualora si tratti di una violazione rientrante nei nn. 4) e 8) del precedente paragrafo si applicherà la sanzione del “**licenziamento con preavviso o senza preavviso**”.

Fermo quanto precede, costituisce illecito disciplinare per il Dirigente anche la **mancata vigilanza** da parte sua sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata.

4.6 I provvedimenti per inosservanza da parte dei non Dipendenti (i.e. collaboratori esterni, fornitori)

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei non Dipendenti che collaborano con la Società nell'ambito di una delle aree a rischio, e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso la Società farà in modo di portare a conoscenza dei non Dipendenti che collaborano con la stessa – anche per estratto – il presente Modello e/o il Codice Etico.

5 L'attività di diffusione e di formazione: i principi generali

La Società assicura la più ampia diffusione del Modello tra quanti operano per la stessa, sia quali Dipendenti che in veste di Consulenti o Collaboratori.

Il processo di formazione è stato avviato in fase di mappatura delle aree di rischio, ove si è effettuata una reiterata attività di sensibilizzazione rispetto alla normativa rilevante, al progetto "231" nell'ambito della Società e, segnatamente, al Codice Etico ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'adozione di ogni modifica al presente Modello sarà comunicata a tutti i dipendenti della Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione nonché di quello eventuale della diversificazione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello e dei suoi allegati, la Società garantisce a tutti i Destinatari una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, dunque, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

5.1 *La comunicazione iniziale*

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale da parte del Consigliere Delegato.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.2 *La formazione del personale di Principia.*

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e

controllo, del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria tanto per il personale della SGR quanto per i Fund manager.

Gli interventi formativi prevedono:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d. lgs 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) ed altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sopra enucleato.

La Società avrà cura di attuare corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo della Parte Speciale;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

5.3 L'informativa ai terzi.

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali consulenti e collaboratori, attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

La Società potrà pubblicare sul proprio sito web il codice etico e un estratto della presente parte del Modello.